

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SOVERIA MANNELLI (CZ) – CONFLENTI (CZ) E SCIGLIANO (CS).

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ nella sede municipale sita in Soveria Mannelli, Via Dottor Cimino snc;

TRA

il Comune di Soveria Mannelli, con sede in Via Dottor Cimino snc, Codice Fiscale 00297290793, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Sirianni Leonardo, nato a Parenti (CS) il 9/8/1952, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale N° _____ del _____;

il Comune di Scigliano, con sede in Via Municipio N° 2, Codice Fiscale 80003890789, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ing. Pane Raffaele, nato a Cosenza il 24/12/1970, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale N° _____ del _____;

il Comune di Conflenti, con sede in Via Marconi N° 83, Codice Fiscale 00238090799, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paola Serafino Pietro, a Conflenti il 8/7/1963, che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale N° _____ del _____;

Premesso:

- che l'art. 10, DPR N° 465/1997 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15/5/1997, N° 127” prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art. 10, comma 2, dello stesso DPR N° 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le Amministrazioni Comunali di **Soveria Mannelli – Conflenti – Scigliano** intendono avvalersi della facoltà prevista dal già citato art. 10, del DPR N° 465/1997, di stipulare una convenzione per le funzioni di Segretario Comunale;
- che l'art. 30 del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i., consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i., riconosce ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Ciò premesso, con la presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. I Comuni di **Soveria Mannelli – Conflenti - Scigliano** intendono svolgere in forma associata il servizio e le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

1. Il Comune di **Soveria Mannelli** è individuato quale Comune capo convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario.

1. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con il Sindaco dell'altro Comune. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del Segretario Comunale.

2. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco capo convenzione, previo accordo con l'altro Sindaco.

Art. 4 – Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale.

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di 36 ore lavorative settimanali.

2. In via di massima, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite:

15,0 ore settimanali a **Soveria Mannelli**;

10,5 ore settimanali a **Conflenti**;

10,5 settimanali a **Scigliano**.

La giornata del Sabato non verrà considerata normalmente giornata lavorativa, compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni comunali.

3. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario Comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Art. 5 – Trattamento economico, rapporti finanziari, obblighi e garanzie del Segretario Comunale.

1. Il trattamento economico spettante al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Al Segretario Comunale compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e), del C.C.N.L. 16/5/2001.

2. Il Comune capo convenzione eroga per intero il trattamento economico spettante al Segretario Comunale che verrà così ripartito:

40% per il Comune di **Soveria Mannelli**;

30% per il Comune di **Conflenti**;

30% per il Comune di **Scigliano**.

4. Spettano al Comune capo convenzione le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno erogati di massima dal Comune capo convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli comuni.

Resta a carico del Comune capo convenzione la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/5/2001 e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Al Segretario Comunale saranno dovute, inoltre, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale dai Sindaci dei rispettivi comuni e i cui oneri saranno a carico di ciascun Ente che ha conferito l'incarico.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai comuni convenzionati di **Soveria Mannelli, Conflenti e Scigliano**, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo della benzina. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti comuni convenzionati di **Soveria Mannelli, Conflenti e Scigliano**, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza). La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di **Soveria Mannelli**, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di **Conflenti e Scigliano**, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Forme di consultazione.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 7 – Durata effetti e cause di scioglimento.

1. Gli effetti della presente convenzione cesseranno alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Scigliano (Maggio 2019), nel cui Comune risulta titolare il Segretario Comunale, Dott. Pirri Ferdinando.

2. La presente convenzione può essere risolta:

a) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali;

b) per recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.

3. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Catanzaro – Albo Segretari Comunali e Provinciali - per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Art. 8 – Rapporti economici.

1. Il riparto della spesa sarà effettuato preventivamente, con apposito atto del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di **Soveria Mannelli**, entro il 28 Febbraio di ogni anno. Tale atto verrà trasmesso ai Comuni di **Conflenti e Scigliano** che provvederanno a corrispondere la quota a proprio carico mensilmente.

2. In caso di ritardo nel pagamento, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo convenzione entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 – Ferie, congedi, aspettative.

1. Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione secondo le disposizioni della Prefettura di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 10 – Classe della convenzione.

1. La presente convenzione è classificata in classe 3[^] (fino a 10.000 abitanti), avendo una popolazione complessiva di **5.710** abitanti al 31/12/2015 (dati ISTAT), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni, ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 11 – Registrazione.

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 12 – Norme finali.

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata alla Prefettura di Catanzaro – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i consequenziali provvedimenti.

Il Sindaco del Comune di Soveria Mannelli

(Dott. Sirianni Leonardo)

**Il Sindaco del Comune di Conflenti
(Paola Serafino Pietro)**

**Il Sindaco del Comune di Scigliano
(Ing. Pane Raffaele)**
